

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Al Presidente della Camera Penale di Bologna

La recente entrata in vigore del d.l. 30.12.2019, n. 161, convertito con modificazioni con l. 28.2.2020, n. 7, e correlati interventi di normazione primaria e secondaria, ha determinato un significativo mutamento degli assetti normativi in punto di intercettazioni e conseguentemente la necessità di allestire adeguate soluzioni organizzative.

A tale esigenza, questa Procura ha dato risposta con vari provvedimenti¹ aventi quali destinatari i magistrati dell'ufficio, il personale amministrativo e gli operatori di polizia.

Parallelamente, si ritiene possa essere utile esplicitare a vantaggio dei sigg. avvocati, e a seguito di interlocuzione con una rappresentanza degli stessi (avvenuta in data 15.9.2020), a quale personale dovranno rivolgersi e quali adempimenti saranno richiesti per l'accesso al materiale documentale e multimediale costituente l'esito o comunque riferito a tali attività investigative.

A tal fine, è utile premettere che i presupposti e le modalità di accesso e fruizione dei materiali sopraindicati, nonché di estrazione copia di essi, sono diversamente disciplinati dal legislatore a seconda dei contesti processuali. Dispone infatti l'art. 89 bis comma 4 disp. att. c.p.p. che "i difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli artt. 268, 415 bis, 454 c.p.p.". A tali disposizioni vanno poi aggiunte quelle di cui agli artt. 291 commi 1 e 1 ter, 293 comma 3 c.p.p. in tema di misure cautelari. Pertanto, le modalità di accesso possono essere così riepilogate: una prima modalità, incentrata sul deposito delle intercettazioni entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, è quella disciplinata dall'art. 268, commi 4-5-6-7-8, c.p.p.;

una seconda modalità, collegata alla conclusione delle indagini preliminari, è disciplinata dall'art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p.;

una terza modalità, collegata al rito speciale del giudizio immediato, è quella risultante dall'art. 454, comma 2-bis, c.p.p.;

una quarta modalità, collegata all'esecuzione delle misure cautelari, risulta dall'art. 293, comma 3, terzo e quarto periodo, c.p.p.

Al fine di esercitare le prerogative ivi previste si precisa:

- la fruizione del materiale costituente oggetto di intercettazione, o comunque ad esse riferito, è solo informatica, e avviene all'interno delle postazioni riservate ubicate nella sala attigua all'Ufficio intercettazioni, e con le attrezzature ivi installate;
- tale materiale è catalogato e custodito in due diversi archivi: a) l'archivio TIAP, ovvero il settore di Tiap-document@ dedicato alla conservazione della documentazione informatica inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste, autorizzazioni, proroghe, decreti emessi in

¹ prot. 913 del 5 marzo 2020, prot. 944 del 6 marzo 2020, prot. 356 del 25 agosto 2020, prot. 2780 dell'11 settembre 2020

via di urgenza etc.); l'archivio digitale (A.D.I.), comprensivo dei server collocati all'interno della sala intercettazioni, destinati a custodire tutte le tracce foniche o comunque gli esiti di altre attività di captazione;

- L'istanza di accesso e fruizione dei files multimediali e della documentazione di cui ai punti presentata presso la segreteria del magistrato precedenti dovrà essere procedimento; tale istanza dovrà specificare il procedimento per il quale si chiede l'accesso e, ove possibile, i RIT o i progressivi dei quali si richiede l'ascolto o la consultazione;
- ottenuta l'autorizzazione in forma scritta dal magistrato, i difensori si recheranno presso l'ufficio CIT dove, previo accreditamento con la compilazione della scheda anagrafica, saranno abilitati all'accesso presso l'A.D.I. e/ o presso l'archivio riservato TIAP document@ mediante la produzione di una O.T.P. (one time password) per ogni applicativo e per il tempo stabilito nel provvedimento autorizzativo del PM (salvo proroghe) ovvero previsto dalla
- la fruizione sarà programmata compatibilmente con gli orari di apertura dell'ufficio CIT; fatta salva l'eventualità di numerosi accessi nel medesimo contesto temporale, che saranno regolati di volta in volta al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni difensive;
- nella sala ascolto non potranno essere introdotti dispositivi elettronici di alcun tipo (telefoni, computer etc.); eventuali dispositivi in dotazione dovranno essere depositati negli armadietti antistanti;
- la sala ascolto è coperta da un sistema di videosorveglianza; i files oggetto di consultazione sono oggetto di tracciamento informatico;
- Il rilascio di copia dei files multimediali e/o informatici, nei termini precisati dalla norme richiamate in premessa, è subordinato al pagamento dei rispettivi diritti di cancelleria (T.U. Spese di Giustizia 110/2012 allegato 6 e 8). Per quanto attiene alle procedure: per le richieste di copia afferenti alla parte documentale, i sigg. avvocati dovranno rivolgersi all'ufficio Tiap; per le richieste aventi ad oggetto i files multimediali, faranno riferimento all'ufficio CIT.

Ove necessario, ulteriori informazioni potranno essere fornite dal personale amministrativo e di polizia in servizio presso l'ufficio intercettazioni, reperibile ai seguenti recapiti:

Tel. 051201943 - 051201979- 051201891 - 051201658 Indirizzo mail: intercettazioni.procura.bologna@giustiziacert.it

Alla luce delle connotazioni fortemente innovative della riforma, sotto il profilo sia normativo che tecnologico, ci si riserva di apportare integrazioni o modificazioni alle disposizioni adottate, all'esito del primo periodo di applicazione e delle eventuali osservazioni di tutti gli operatori interessati.

Bologna, 15 ottobre 2020.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

GIUSEPPÉ AMATO

IL PROCURATORE A б́. DELLA REPUBBLICA